

**OGGETTO:** misure per affrontare le situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente cagionate dall'irregolare gestione dei rifiuti presso il Comune di Roma Capitale - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

Su proposta dell'Assessore Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero

CON RIFERIMENTO ALLE FONTI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO,

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale) e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti) e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" che all'art. 7 dispone che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. concernente "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare:

1. l'art. 177, comma 4, laddove dispone "*4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:*
  - a) *senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;*
  - b) *senza causare inconvenienti da rumori o odori;*
  - c) *senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente*"
2. l'art. 178, comma 1, laddove dispone "*La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella*

*distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.”;*

3. *l'art.182, comma 3, che sancisce il divieto di “smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano”;*
4. *l'art. 183, comma 1 che riporta le seguenti definizioni:*

*n) “gestione”: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;*

*o) “raccolta”: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;*

*p) “raccolta differenziata”: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;*

5. *l'art. 196, comma 1, che stabilisce le competenze delle Regioni;*
6. *l'art. 198, comma 1, che stabilisce “I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*

**VISTO** inoltre l'art. 191, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina il potere di adozione di ordinanze contingibili e urgenti e di intervento sostitutivo, a fronte di eccezionale discostamento dalle prescrizioni sopra elencate in materia di ciclo dei rifiuti e che, in particolare, al comma 1, dispone che “...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o... possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.” ed al comma 2 “Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.”

**VISTA** la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot.5982 del 22-04-2016, “*Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

\*\*\*

## CON RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI CRITICITÀ NELLE QUALI VERSA IL SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PRESSO LA CITTÀ DI ROMA

**TENUTO CONTO** che, nel corso del 2019, la corretta gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale ha registrato una progressiva alterazione, in misura tale da determinare una visibile e diffusa inefficacia del sistema di raccolta dei rifiuti urbani, sfociata in ripetute fasi di vera e propria crisi di sistema;

**VALUTATO** che l’andamento della differenziata nel territorio di Roma Capitale ha registrato un aumento significativo a partire dal 2012 quando, nella circostanza della chiusura dei conferimenti nella discarica di Malagrotta, si è progressivamente attuato un piano di cambiamento e potenziamento delle modalità di raccolta (in particolare l’estensione del porta a porta e le raccolte dedicate alle grandi utenze), applicando inoltre a tutte le utenze la raccolta separata di cinque frazioni principali, fra cui i rifiuti organici la cui raccolta è più che raddoppiata;

**VALUTATO**, inoltre, che dal 2015 il tasso di miglioramento generato dalle modifiche organizzative introdotte nel 2012 sulla raccolta si è drasticamente ridotto, anche a causa del rallentamento dell’estensione del metodo porta a porta tradizionale. In data 21 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione di AMA S.p.a. ha approvato le “*Linee Guida del Piano Industriale per gli anni 2019-2023*” ma allo stato attuale si è in attesa di un nuovo piano industriale come annunciato dall’attuale amministratore nell’incontro presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del giorno 24 ottobre 2019.

Infatti i dati ISPRA, fino al 2017 e dato AMA per il 2018, forniscono per Roma Capitale i seguenti valori: 2013 RD pari a 29,69%, 2014 RD pari a 35,18%, 2015 RD pari a 38,83%, 2016 RD pari a 42%, 2017 RD pari a 43,22, 2018 RD pari a 44% (dato comunicazione AMA S.p.a. prot. 46907/2019).

Da questi dati si rileva un tasso di crescita progressivamente in diminuzione:

2014/2013 → D = 5,49%

2015/2014 → D = 3,65%

2016/2015 → D = 3,17%

2017/2016 → D = 1,22%

2018/2017 → D = 0,78%

**CONSIDERATO** che, seppure per l'anno in corso non sono ancora disponibili i dati di raccolta differenziata, in ragione del quadro sopra riportato è presumibile un ulteriore rallentamento nella crescita della raccolta differenziata con relativa riduzione del rifiuto indifferenziato da inviare a trattamento, e conseguente maggiore necessità di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati;

**CONSIDERATO** infine che il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è rilevabile anche dal contratto di Servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a, approvato con deliberazione n. 106 del 31 maggio 2019. Tra gli allegati al contratto - in particolare l'allegato 1b, è previsto il raggiungimento del 50% di raccolta differenziata nell'anno 2019 - mentre nella citata nota prot. 46907/2019 di AMA si stimava di raggiungere la decisamente minore percentuale compresa tra il 45,5% e il 46%. Sono altresì previsti in altri allegati l'individuazione e la realizzazione di nuove aree di trasferimento, fondamentali per garantire l'efficienza del servizio di raccolta e successivo trasporto dei rifiuti urbani, attività anche queste disattese rispetto al contratto stesso;

**CONSIDERATO** che l'impatto su tale scenario della patologica discontinuità della *governance* istituzionale e gestionale preposta all'esercizio delle competenze dei comuni di cui all'articolo 198 del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, poiché l'illogico susseguirsi di avvicendamenti nella titolarità degli incarichi politici, amministrativi e aziendali nel settore dei rifiuti presso l'amministrazione comunale e l'azienda AMA S.p.a., cagiona un evidente danno al principio di buon andamento, nonché di regolarità e continuità dell'azione amministrativa e dei pubblici servizi, come ripetutamente stabilito nella giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale, sentenze n. 331 del 1988, n. 878 del 1988, n. 103 del 2007, n. 104 del 2007, n. 161 del 2008);

**RICHIAMATO** il fatto che, coerentemente a tale ultima premessa, con ordinanza Z0001 del 5 luglio 2019, sono state segnalate le gravi circostanze relative sia alla instabilità dell'organo di vertice di AMA S.p.a., sia alla mancata approvazione del bilancio da parte del socio unico Roma Capitale, entrambi segnalati quali fattori cruciali per una corretta e regolare operatività delle principali funzioni aziendali (pianificazione e programmazione dell'attività, tempistica dei pagamenti commerciali, contrattualistica e rapporti con i fornitori, ecc.);

**VERIFICATO** che, a fronte di tale grave segnalazione, è stata ad oggi disattesa da AMA S.p.a. e da Roma Capitale l'indicazione formulata nella citata ordinanza Z0001 del 5 luglio 2019, di completare, per le rispettive competenze, le attività volte a far approvare i bilanci di AMA S.p.a. 2017 e 2018 dal socio unico, nel rispetto della normativa vigente in materia civilistica, contabile nonché del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

**VERIFICATO**, inoltre, che a dispetto del principio di continuità a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa e dei pubblici servizi, si è determinata l'ennesima successione nell'organo di vertice societario (peraltro con un poco comprensibile alternarsi di soluzioni orientate ora per la scelta dell'organo monocratico, ora per la scelta dell'organo collegiale);

**PRESO ATTO** quindi, di ulteriori e recenti avvenimenti di cronaca relativi alla presunta inadempienza relativa alla gestione dei rifiuti urbani non domestici, affidati a società di cui è peraltro la stessa AMA S.p.a. azionista di maggioranza;

**RIBADITO** che dagli elementi forniti da Roma Capitale e da AMA S.p.a. alla Regione Lazio, in sede di tavolo tecnico di verifica dell'attuazione dell'ordinanza Z0001 del 5 luglio 2019 presso gli uffici regionali, è emerso che gli impianti della regione hanno garantito un'offerta di trattamento superiore ai quantitativi raccolti, fatte salve due sole settimane durante le quali sono state completate le manutenzioni di due impianti, e che non risultano – ancora alla data attuale - completate le misure di competenza di Roma Capitale e di AMA S.p.a., con particolare riferimento all'esigenza di siti di trasferta e trasbordo, al potenziamento della flotta di mezzi, alla corretta operatività dei contratti di subappalto, al noleggio di impianti di trattamento mobili;

**CONSIDERATO** che nel corso degli incontri del tavolo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che si sono svolti con la partecipazione di Roma Capitale, della Città Metropolitana, nonché della Prefettura di Roma, si è ripetutamente affermato l'esigenza che, nella prospettiva della conclusione programmata per il 31 dicembre 2019 del ciclo di vita dell'impianto di smaltimento di proprietà dell'azienda Lazioambiente S.p.a., l'amministrazione di Roma Capitale procedesse:

- a. nel breve periodo, ad identificare delle soluzioni per garantire l'ordinata gestione del ciclo dei rifiuti, individuando soluzioni estere per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, oltre all'aggiornamento del piano industriale di AMA S.p.a. che non garantiva il rispetto delle previsioni normative di raccolta e trattamento;
- b. nel medio periodo, l'ampliamento dell'impiantistica di trattamento/smaltimento al servizio del territorio di Roma, a fronte dell'impossibilità di conferire per periodi ulteriori presso altri ATO della stessa Regione, in ossequio ai principi di autosufficienza e prossimità, stabiliti dall'articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per evitare il rischio che la crisi della città di Roma compromettesse il rispetto di tali principi presso gli ATO del restante territorio laziale;

**TENUTO CONTO** che in data 9 ottobre 2019, nel corso della riunione del citato tavolo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i partecipanti sono stati informati dal rappresentante di Roma Capitale di una iniziativa, supportata dall'intervento delle rappresentanze del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, volta all'individuazione di siti presso diversi Stati membri dell'Unione Europea;

**TENUTO CONTO** quindi, che a fronte dell'insuccesso di tale tentativo, anche nel corso di una successiva riunione in data 24 ottobre 2019 del medesimo tavolo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i rappresentanti della Regione hanno ribadito come il trascorrere infruttuoso del tempo accresce la necessità dell'avvio di una procedura per la selezione di siti esteri per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti prodotti nella città di Roma, nelle more della programmazione e realizzazione dell'ulteriore impiantistica necessaria per fare fronte al fabbisogno generato dal territorio romano;

**PRESO ATTO** che ancora non risulta definita alcuna intesa precontrattuale finalizzata per il trattamento e/o smaltimento all'estero dei rifiuti prodotti nella città di Roma;

**TENUTO CONTO** che la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 31 gennaio 2019 ha approvato le linee guida per la redazione dell'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti. Con deliberazione 592 del 2 agosto 2019 ha adottato lo schema di Piano sul quale è stata attivata la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**PRESO ATTO** dell'esito della conferenza del 20 novembre 2019 tra gli Soggetti competenti in materia ambientale (SCA), che si sono confrontati sui contenuti del Piano e del Rapporto Ambientale e che, di conseguenza, con l'imminente espressione del parere motivato si completa l'iter istruttorio necessario per presentare al Consiglio Regionale l'aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che è prossima la data del 31 dicembre 2019 di completamento del ciclo di vita dell'impianto di smaltimento di proprietà dell'azienda Lazioambiente S.p.a. presso il Comune di Colferro e che, nel corso di tale minimo periodo interinale, potranno rendersi necessarie interruzioni delle attività determinate dalle doverose e autonome iniziative dell'Autorità Giudiziaria volte alla verifica delle cause dell'incidente sul lavoro verificatosi in data 9 novembre 2019;

**PRESO ATTO** infine che, a fronte di tale quadro, ormai prossimo al determinarsi dell'emergenza, non sono pervenute determinazioni da parte di Roma Capitale e di AMA S.p.a. in ordine alle soluzioni che il richiamato articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attribuisce alla puntuale competenza del comune in base all'art. 198, a dispetto del quale, l'amministratore di AMA S.p.a., con nota 059270 del 20 novembre 2019, avanza alla Regione Lazio, alla Prefettura di Roma, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – e solo per conoscenza a Roma Capitale – la seguente richiesta: «Vi chiedo di indicare “*ad horas*” alla scrivente il/i sito/i di conferimento al fine di scongiurare l'inevitabile stato di emergenza e il conseguente rischio igienico-sanitario»;

**VISTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione prot. 1952 del 22 novembre 2019 con la quale sono stati chiesti aggiornamenti con riferimento al EU Pilot n. (2019)9541 ENVI – Gestione dei rifiuti nel Lazio e a Roma al fine di scongiurare l'avvio di una nuova procedura di infrazione;

**PRESO ATTO** infine dell'ordinanza prot. 177451 del 25 novembre 2019 della Sindaca Metropolitana che prescrive alla MAD S.r.l. di consentire senza eccezione alcuna il conferimento da parte di AMA S.p.a. quale gestore della raccolta dei rifiuti per Roma Capitale in deroga ai quantitativi contrattuali per ulteriori 1000 ton/giorno nella discarica di Fosso Crepacuore a Civitavecchia per un periodo di 15 giorni;

\*\*\*

**RITENUTO** necessario assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, anche mediante ricorso a procedure straordinarie, sussistendo i presupposti di eccezionalità e di urgente necessità richiesti, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

**VISTA** la relazione prot. 953730 del 25 novembre 2019 della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo Dei Rifiuti, nella quale sono evidenziate, sulla base delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti, così come definito all'articolo 183, comma 1, lett. n), e quindi "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti" tutte le azioni necessarie al fine di scongiurare l'emergenza nel territorio di Roma Capitale, da effettuarsi con azioni a immediato, breve, medio e lungo termine;

**CONSIDERATO** che in tale relazione emergono elementi di criticità così sintetizzati:

- difficoltà nella fase di raccolta e successivo trasporto dei rifiuti urbani raccolti dovute alla mancanza di siti di trasferimento, siti dove viene effettuato il raggruppamento dei rifiuti urbani provenienti dai singoli mezzi di raccolta, per essere poi inviati a trattamento. È evidenziato nella relazione che gli unici siti di trasferimento autorizzati per rifiuti urbani indifferenziati sono collocati nel sito del TMB di Rocca Cencia (quadrante est) la cui autorizzazione è ricompresa nell'AIA del TMB e il sito di Ponte Malnome (quadrante sud-ovest) la cui autorizzazione è stata ricompresa con disposizione transitoria nell'AIA di tale impianto ma soltanto fino al 31 gennaio 2020 sulla base delle prescrizioni trasferite da Roma Capitale;
- difficoltà per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio di Roma Capitale che, al termine dell'esercizio dell'impianto di smaltimento di proprietà dell'azienda Lazioambiente S.p.a. presso il Comune di Colleferro, non avranno altre possibilità di destino. Tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 182 e 182 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è necessario individuare siti di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento degli urbani nell'ambito territoriale di Roma Capitale;
- nell'immediato, e fino alla individuazione e realizzazione di una nuova discarica, individuare soluzioni alternative e temporanee per i rifiuti destinati allo smaltimento al fine di permetterne l'evacuazione dagli impianti di trattamento;
- in considerazione della interruzione, a seguito dell'incidente presso la discarica di Colle Fagiolaro a Colleferro (FR), ai fini della stabilità del sistema, è per attuare quanto preventivamente programmato, disporre la proroga della operatività della discarica oltre il termine previsto del 31 dicembre 2019 fino alla data del 15 gennaio 2020 non ulteriormente prorogabile;
- in ogni caso implementare il sistema di raccolta differenziata al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'aggiornamento del Piano dei Rifiuti della Regione Lazio in via di approvazione.

## **ORDINA**

A ROMA CAPITALE E, IN BASE AL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE, ALLA AMA S.P.A.

### Azioni immediate

- 1) Allo scopo di garantire la continuità del servizio di trattamento dei rifiuti, in ragione dell'approssimarsi del termine di esercizio dell'impianto di smaltimento di proprietà dell'azienda Lazioambiente S.p.a. presso il Comune di Colferro:
  - a) di costituire, con effetto immediato, una struttura tecnica composta da 3 rappresentanti individuati rispettivamente dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e da Roma Capitale, avente il mandato di predisporre, entro 5 giorni dalla notifica della presente ordinanza, il documento tecnico contenente gli elementi preordinati all'individuazione di uno o più siti, ovvero impianti, sul territorio di Roma Capitale, da destinare a operazione di smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani ed aventi EER 191212, EER 190501 e EER 190503 prodotti dagli impianti contrattualizzati per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti da Roma Capitale;
  - b) entro e non oltre 7 giorni dalla trasmissione del documento tecnico di cui al punto a), di individuare uno o più siti, ovvero impianti, sul territorio di Roma Capitale, che possano essere destinati a smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani ed aventi EER 191212, EER 190501 e EER 190503 prodotti dagli impianti contrattualizzati per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti da Roma Capitale;
  - c) entro e non oltre 7 giorni dalla individuazione di cui al punto b) di uno o più siti, ovvero impianti, l'adozione, da parte del Sindaco di Roma Capitale, di ogni provvedimento necessario all'operatività degli stessi, ivi compresi eventuali provvedimenti da assumere ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  
- 2) Allo scopo di garantire maggiori disponibilità al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal territorio di Roma Capitale, entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza:
  - a) di avviare la procedura per selezionare impianti di conferimento all'estero;
  - b) di ridurre a 5 giorni il termine massimo di conclusione del procedimento di notifica della Regione Lazio prevista per i trasporti transfrontalieri proposti da parte da AMA S.p.a. in base al Regolamento CE 1013/2006;

### Azioni a medio tempo

- 3) Allo scopo di garantire il servizio di raccolta e trasporto, in previsione del termine del 31 gennaio 2020 dell'autorizzazione all'attività di trasferta nel sito di Ponte Malnome (termine stabilito sulla base delle indicazioni di Roma Capitale):
  - a) entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di individuare almeno 2 siti dove effettuare le operazioni di trasferta dei rifiuti urbani indifferenziati e, di conseguenza, di ridurre a 5 giorni il termine massimo di conclusione dei connessi procedimenti autorizzatori spettanti agli uffici competenti della Regione Lazio, di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale;



- b) entro e non oltre 30 giorni dall'autorizzazione di cui al punto precedente, che AMA S.p.a. provvede agli allestimenti necessari per la messa in esercizio delle trasferenze entro il 31 gennaio 2020;
- c) entro il 15 marzo 2020, ad AMA S.p.a. l'approvazione del "Piano industriale" contenente tutti gli impianti di trattamento e smaltimento, nonché aree, strutture e attrezzature necessarie a soddisfare il fabbisogno del territorio cittadino, in base ai principi di autosufficienza e prossimità, stabiliti dall'articolo 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche allo scopo di rideterminare la priorità di accesso all'impiantistica privata presente nel territorio di Roma Capitale.

#### ORDINA ALTRESI'

Al fine di superare le criticità che potrebbero verificarsi nel periodo delle festività natalizie

AI SEGUENTI OPERATORI: AMA S.P.A., E. GIOVI – AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA PER GLI IMPIANTI TMB 1 E 2 DI MALAGROTTA, ECOLOGIA VITERBO S.R.L., RIDA AMBIENTE S.R.L., SAF S.P.A., PORCARELLI GINO & C., ECOSYSTEM, CSA E ACEA AMBIENTE S.R.L. PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE, MAD srl, LAZIO AMBIENTE S.p.a.

- 4) di operare dal 15 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020 al massimo della capacità di trattamento autorizzata su base giornaliera, garantendo i trattamenti anche nei festivi, secondo le richieste che AMA S.p.a. formalizzerà;
- 5) dal 15 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020:
  - a) di privilegiare la predetta capacità di trattamento con i rifiuti avente CER 200301 e dei scarti derivanti dal loro trattamento;
  - b) di procedere allo svuotamento delle fosse di ricezione dei rifiuti indifferenziati quando ciò sia possibile, anche in deroga a specifiche prescrizioni indicate nelle autorizzazioni integrate ambientali;
  - c) di ricorrere al deposito temporaneo nel rispetto di quanto previsto all'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per necessità riconducibili all'allontanamento degli scarti sia in siti a propri disposizione dandone comunicazione all'autorità competente;

ALLA SOCIETÀ LAZIO AMBIENTE S.P.A. ED AL COMUNE DI COLLEFERRO

- 6) che la ricezione della discarica di Colle Fagiolaro, gestita dalla società Lazio Ambiente S.p.a. presso il Comune di Colleferro, è prorogata al 15 gennaio 2020 - termine non ulteriormente prorogabile - in ragione dell'interruzione dell'operatività dello stesso impianto determinatasi nel mese di novembre 2019;

ALLA SOCIETA' AMA SPA

- 7) di programmare la manutenzione straordinaria dell'impianto TMB di Rocca Cencia di AMA S.p.a., in data non antecedente il 31 marzo 2020, al fine di assicurare la piena operatività delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza e, di conseguenza, individuare soluzioni sostitutive della capacità di trattamento attualmente assorbita da tale impianto

#### RENDE NOTO

A tutti i Comuni che, nel corso dell'anno 2020, sono attivati controlli sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ai fini del rispetto delle previsioni di fonte comunitaria in materia di gestione dei rifiuti urbani;

#### DISPONE INFINE

Ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27, che in caso di inosservanza della presente ordinanza vengono adottate in via sostitutiva dalla Regione tutte le iniziative necessarie a garantirne l'ottemperanza, anche attraverso la successiva individuazione di uno o più soggetti attuatori delle singole prescrizioni, nonché comunicati all'Autorità giudiziaria i responsabili delle condotte omissive;

che qualora a seguito dell'attivazione di tali poteri sostitutivi, si rendono necessarie deroghe normative, queste saranno oggetto di successivo provvedimento;

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Prefetto di Roma, al Prefetto di Viterbo, al Prefetto di Frosinone, al Prefetto di Latina, e notificata all'ARPA Lazio, a Roma Capitale, ai Municipi di Roma Capitale, alla Città metropolitana di Roma Capitale, alle ASL Roma 1, 2 e 3 di Roma, alle società AMA S.p.a., E.Giovi Amministrazione Giudiziaria, SAF S.p.a. a, Rida Ambiente S.r.l., Ecologia Viterbo S.r.l., Porcarelli Gino & C., Ecosystem S.r.l., CSA srl, MAD S.r.l., Lazio Ambiente S.p.a., Acea Ambiente S.r.l.;

La presente Ordinanza viene inoltre trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Procura della Corte dei Conti;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente

Nicola Zingaretti